

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA BASILICATA

AVVISO INTERNO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI

DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025

L'art.62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022 dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità, dispone che ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno.

I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n. 300 del 1970.

I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di

riposo settimanale. Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.

Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami.

Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

I dipendenti che intendono usufruire per l'anno 2025 del diritto allo studio, dovranno inoltrare domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'agenzia protocollo@pec.arpab.it, **entro il termine di giorni 15 (quindici)** decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **“Avviso Diritto allo studio - Domanda”**.

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici;
- titolo di studio;
- profilo professionale di appartenenza;
- Struttura/Ufficio presso il quale viene prestata l'attività lavorativa;
- corso che s'intende frequentare, denominazione e sede dell'istituzione ed anno d'iscrizione.

Alla detta richiesta, firmata in calce dal richiedente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione al corso da frequentare.

Nel caso in cui il dipendente sia iscritto all'Università o a corsi di specializzazione post universitaria, oltre al certificato di iscrizione, dovrà produrre una documentazione che attesti gli esami sostenuti ed il piano di studi.

In alternativa all'invio della documentazione è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà inoltre recare in calce un **"VISTO PER PRESA VISIONE"** del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Competente.

Si rappresenta che per l'esercizio del diritto di cui all'oggetto la frequenza del corso sarà intesa soltanto come presenza alle lezioni e **non come attività di preparazione all'esame finale.**

I dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 (adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679), per le finalità e la gestione del presente bando - cfr allegato al presente Avviso-.

Gli aventi diritto al termine dei corsi devono produrre, altresì, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle suddette certificazioni, i permessi utilizzati saranno considerati ferie o, in carenza, assenza non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui all'art.62 del CCNL triennio 2019-2021 del 2/11/2022.

Eventuali domande pervenute oltre il termine sopraindicato potranno essere prese in considerazione solo nel caso che, concesso il beneficio ai dipendenti che hanno prodotto istanza tempestivamente, resti qualche disponibilità sull'aliquota prevista.

Potenza, 07 febbraio 2025.

Il Direttore Generale

f.to Donato Ramunno*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI PERMESSI FINALIZZATI A
GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 62 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITÀ.**

Gentile dottore/dottoressa,

nel partecipare alla procedura di concessione di permessi retribuiti finalizzati a garantire il diritto allo studio (art.62 CCNL relativo al personale del comparto Sanità), Lei comunica all'Agenzia i suoi dati personali assumendo, ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "GDPR"), la posizione di interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti dal GDPR.

La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'Art. 13 del GDPR La informiamo che il titolare del trattamento è L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata con sede in Via della Fisica 18 C/D, 85100 Potenza (di seguito anche "agenzia") che ha provveduto con DD n. 336 del 21/05/2020 a nominare il Dott. Nicola Manzi come Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Arpa Basilicata, in qualità di titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Oggetto del trattamento sono:

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza etc.);
- dati personali compresi identificativi online (indirizzo IP, identificativi di connessione, indirizzi e-mail, pec etc.);
- dati personali inseriti all'interno dei documenti da Lei forniti al momento della presentazione della richiesta dei permessi in oggetto (titolo di studi, certificato del corso che si intende frequentare etc.).

Il conferimento di tali dati è necessario per accedere alla richiesta di concessione di permessi retribuiti finalizzati a garantire il diritto allo studio e per permettere la valutazione dei requisiti per ottenerli.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Tali dati sono da Lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire all'Agenzia l'esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi, che avviene conformemente all'Art. 10 del GDPR soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati da Lei forniti o acquisiti d'ufficio dall'Agenzia per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati sono raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento dell'assenza di cause ostative alla richiesta dei permessi in oggetto e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei permessi di cui all'art. 62 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità.
- b) Gestione delle richieste qualora il numero delle stesse dovesse superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 del suddetto art. 62, con la conseguenza che in tale ipotesi la concessione dei permessi avverrà secondo l'ordine di priorità di cui al comma 6 dell'art. 62 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici di proprietà dell'Agenzia o affidati in outsourcing a soggetti individuati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del GDPR (v. elenco responsabili del trattamento) sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).

La gestione dei dati su supporto cartaceo prevede misure di sicurezza organizzative specifiche da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, archiviazione in armadi di metallo chiusi a chiave, non divulgazione delle informazioni).

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, i Suoi dati vengono trattati da dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali e formati in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati, inoltre, possono essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, autorizzati da ARPAB. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e/o "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Agenzia L'Agenzia può inoltre comunicare o trasferire i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati illimitatamente nel tempo secondo il piano di conservazione dell'Ente anche per interesse storico e in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013) La conservazione (cartacea o digitale) avviene presso gli archivi e i database dell'Agenzia e/o presso database di fornitori di servizi informatici qualificati (v. elenco Responsabili del trattamento). I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell'UE né utilizzati per profilazioni del candidato.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Agenzia, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da ARPAB e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per l'esercizio dei propri diritti l'Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail PEC protocollo@pec.arpab.it e/o al Responsabile della protezione dati all'indirizzo e-mail dpo@arpab.it.

9. RECLAMO

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

